

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019**  
**340/2019/R/EFR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL  
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 LUGLIO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019, nella sua versione conseguente alla verifica positiva da parte della Corte dei Conti, trasmesso

all'Autorità con comunicazione del 30 luglio 2019, prot. Autorità 20245 del 30 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/alt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel, e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr, e il relativo Allegato A;
- il parere dell'Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 novembre 2018 (prot. Autorità 31731 dell'8 novembre 2018), di trasmissione dello schema di decreto interministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: comunicazione dell'8 novembre 2018).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 (finalità e ambito di applicazione), tra l'altro, prevede:
  - al comma 2, che l'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure previste dal medesimo decreto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date:
    - i. la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto (lettera a));

- ii. decorsi 30 giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia elettrica da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del medesimo decreto (lettera b));
  - al comma 3, che il raggiungimento della data di cui al precedente alinea è comunicato e reso pubblico con deliberazione dall'Autorità, sulla base degli elementi forniti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- l'articolo 3 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 (modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione) definisce due diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione – iscrizione in appositi registri e procedure competitive di aste al ribasso –, nonché i requisiti generali per l'accesso ai medesimi meccanismi di incentivazione. In particolare:
  - al comma 8, prevede che l'accesso agli incentivi previsti dal medesimo decreto è alternativo al ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (ritiro dedicato attualmente regolato con la deliberazione 280/07 e il relativo Allegato A) e allo scambio sul posto (attualmente regolato con la deliberazione 570/2012/R/efr e il relativo Testo Integrato Scambio sul Posto);
  - al comma 10, prevede che possono partecipare alle procedure a registro anche aggregati costituiti da più impianti di produzione appartenenti al medesimo gruppo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW;
  - al comma 12, prevede che non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonché i progetti e gli impianti di produzione di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle procedure a registro;
- l'articolo 7 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 (determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi) prevede:
  - al comma 5, con riferimento agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, che alla tariffa spettante si applicano le condizioni e le modalità indicate nell'Allegato 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;
  - al comma 6, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW, il GSE provvede, ove richiesto dal produttore, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento;

- al comma 7, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al richiamato comma 6, il GSE calcola la componente incentivo pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario e:
  - i. qualora tale differenza sia positiva, il medesimo GSE eroga gli importi dovuti con riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;
  - ii. qualora tale differenza sia negativa, il medesimo GSE congruamente provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione ovvero la corresponsione dei relativi importi.

In tutti i casi, il medesimo comma prevede che l'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti di produzione resta nella disponibilità del produttore;

- al comma 8, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW che scelgono di mantenere l'energia elettrica nella propria disponibilità possono richiedere al GSE di optare per l'erogazione del solo incentivo secondo quanto previsto dal richiamato comma 7, in luogo del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione;
- l'articolo 18 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 (contrattazione di lungo termine dell'energia rinnovabile), tra l'altro, prevede:
  - al comma 1, che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., sulla base dei criteri definiti nel medesimo articolo 18, avvia una consultazione per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il medesimo comma prevede, inoltre, che la predetta disciplina sia approvata secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 79/99 (approvazione con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentita l'Autorità);
  - al comma 6, che l'Autorità adotti, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato definito nel medesimo articolo 18 del decreto. Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'Autorità stabilisca le modalità con le quali trovino copertura le spese per lo sviluppo della piattaforma di cui al richiamato comma 1 e le modalità con le quali le medesime spese e le spese di gestione siano poste a carico dei soggetti che accedono alla medesima piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  - al comma 9, che la partecipazione alla piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili è volontaria e resta ferma la facoltà di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al richiamato comma 6. Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'Autorità stabilisca le modalità per la registrazione dei predetti contratti ai fini della partecipazione alla piattaforma

di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- l'articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede che l'Autorità:
  - determini le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal medesimo decreto siano posti a carico delle tariffe elettriche;
  - adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 10 e 12, del medesimo decreto;
- l'Autorità con il parere 591/2018/I/efr ha espresso le proprie considerazioni sullo schema di decreto inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione dell'8 novembre 2018, anche con riferimento a quanto previsto in materia di Power Purchase Agreement (PPA).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019 per quanto di competenza dell'Autorità;
- differire l'efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019

**DELIBERA**

1. avviare un procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019 per quanto di competenza dell'Autorità;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
3. di differire l'efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*